

N. 11179/09 R. notizie di reato
N. 8648/10 R. G.I.P. (proviene dal n. 5438/10 GIP)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari **dott.ssa Daniela DEFAZIO**

all'udienza del giorno **17 DICEMBRE 2010**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

[REDACTED] nato a **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]** dom. eletto c/o lo studio dell'Avv. P. Ciatara in Venezia San Marco 1130

LIBERO - PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Ciatara del Foro di Venezia

IMPUTATO

In concorso con **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, le cui posizioni sono state separate e definite con Sentenza ex. Art. 444 c.p.p. per **[REDACTED]** e con rinvio a giudizio per **[REDACTED]** e **[REDACTED]**

a) Art. 582, 585 co. 1 e 2 n. 2, 110 c.p., art. 3 L. n. 205/93 perchè in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nel ristorante dove **[REDACTED]** prestava servizio come cameriere, dicendogli: "albanese di merda, facci vedere il permesso di soggiorno, stranieri di merda", lo rincorrevano per poi raggiungerlo all'interno della cella frigorifera del ristorante laddove lo picchiavano con calci e pugni ed altresì lo colpivano con una spranga di ferro impugnata da **[REDACTED]**, cagionandogli lesioni volontarie giudicate guaribili in gg. 30.

Colpivano altresì **[REDACTED]**, anch'egli impiegato presso il locale, prendendolo per il collo e spingendolo con forza a terra mentre lo stesso si frapponeva tra loro e il collega **[REDACTED]** nonché scagliandogli addosso una sedia il **[REDACTED]**, cagionandogli lesioni volontarie giudicate guaribili in gg. 7.

N. 2189/2010 Reg. Sent.

Data del deposito

10 ~~09/12/2010~~

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

REG. REPERTORIO
N° 10 del
12-1-11

registro repertorio
24-01-11

Si attesta il pagamento di € 3,75
con applicazione di marca da bollo
sull'istanza di riascio copia sentenza
per n. **[REDACTED]** / 4 APR 2011
Venezia, n. **[REDACTED]**
Il Consegretario

pene che saranno ritenute di giustizia. Voglia altresì condannare il medesimo alla rifusione dei danni patiti dal sig. ~~Maisini D.~~ che si quantificano nella somma di euro 30.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, o in quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di equità e giustizia. Condannare il medesimo al pagamento di una provvisionale pari a euro 10.000,00. Condannare l'imputato alla liquidazione delle spese sopportate dalla parte civile costituita come da allegata nota delle spese e onorari.

Avv. Alessandri per la parte civile ~~Walter G.~~ si riporta alle conclusioni scritte:

- Voglia la S.V. dichiarare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti e condannarlo alla pena ritenuta di Giustizia;
- Voglia altresì la S.V. condannare gli imputati al risarcimento, in solido, dei danni patrimoniali che s'indicano nella somma complessiva di Euro 6.386,00 oltre ad interessi, o in quella che sarà ritenuta giusta od equa dal Giudice;
- Voglia altresì la S.V. condannare l'imputato al risarcimento della somma pari a Euro 2.000,00 a titolo di danni morali patiti dalla costituita parte civile o in quella diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal Giudice, oltre ad interessi;
- Voglia la S.V. condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile di Euro 3.000,00
- Voglia infine la S.V. condannare l'imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, come da allegata nota spese.

LA DIFESA: avv. Ciatara per l'imputato ~~Ennio L.~~ si riporta alla memoria già depositata e chiede assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Richiesto il rinvio a giudizio di ~~Benvenuti~~, imputato dei reati di cui in rubrica, in concorso con ~~Milani Fulvio~~, ~~Beluzzi Edoardo~~ e ~~Finazzi Giampaolo~~, all'udienza preliminare del 28.9.2010, presente il ~~Benvenuti~~ e contumaci gli altri, le parti offese ~~Ministri~~, ~~Devi~~ e ~~Walter~~ si costituivano parte civile; interveniva inoltre costituzione di parte civile nell'interesse dell'ente Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.), avente sede in Torino; quindi, accordato termine a difesa in favore del difensore d'ufficio dell'imputato ~~Benvenuti~~, si disponeva rinvio.

All'udienza del 9.11.2010, rigettata richiesta di esclusione della parte civile A.S.G.I., come da ordinanza alla quale si rinvia, veniva avanzata richiesta di giudizio abbreviato nell'interesse del ~~Benvenuti~~, mentre la posizione ~~Benvenuti~~ veniva definita con sentenza di applicazione della pena e per le posizioni ~~Ministri~~ e ~~Finazzi~~ veniva disposto rinvio a giudizio.

All'udienza del 17.12.2010, presente il ~~Benvenuti~~ e le parti civili costituite, si dava corso alla discussione concludendo le parti come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va affermata la penale responsabilità di ~~Benvenuti~~ soltanto in ordine ai reati di cui al capo a) ed a titolo di concorso morale.

I fatti vanno così ricostruiti sulla base della comunicazione notizia reato 15.9.2009 e atti allegati del Comissariato di p.s. San Marco di Venezia, nonché della dettagliata informativa della DIGOS di Venezia 7.10.2009, corredata da numerosi allegati. La vicenda ha avuto origine in occasione della tradizionale manifestazione nazionale della Liga Veneta- Lega Nord Padania, tenutasi a Venezia il 13 settembre 2009; a tale manifestazione prendevano parte migliaia di persone provenienti dal centro-nord Italia, fra le quali un gruppetto proveniente dal Bergamasco, del quale facevano parte i quattro imputati (~~Milani~~, ~~Beluzzi~~, ~~Finazzi~~ e ~~Benvenuti~~), compiutamente individuati all'esito delle accurate indagini svolte dalla Digos, di cui alla citata informativa. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti offese e da altri soggetti che ebbero modo di assistere ad alcune fasi della vicenda, due

componenti di tale gruppo, uno dei quali si identifica certamente nel Vitali Fabio, verso le ore 11:20, transitando davanti al ristorante "V. [redacted] sito in San Marco 476, si mettevano a battere i pugni sulle vetrate per attirare l'attenzione di due turiste sedute ad un tavolo all'interno del locale; intervenivano i *camerieri in servizio, dapprima l'albanese [redacted], e poi, in suo aiuto, il rumeno [redacted], oltre a [redacted], invitando i due a non disturbare le clienti; ne nasceva un diverbio nel corso del quale uno dei due inveiva contro i camerieri pronunciando frasi offensive del tipo: "dateci i permessi di soggiorno, albanesi di merda"; quindi quello che indossava una maglia verde lanciava contro il cameriere albanese una lattina di birra e si allontanava; peraltro, nel corso di tale diverbio, il [redacted] riportava una ferita alla tempia; plurime sono le testimonianze sul punto, le quali, valutate unitamente a tutto il restante materiale probatorio, fra cui le individuazioni fotografiche, consentono di identificare il soggetto ferito nella persona del [redacted], indossante una maglia da calcio verde; costui ritornava allora verso i componenti del suo gruppo, richiamandoli per tornare indietro e per dirigersi verso il ristorante; nel frangente urlava in dialetto "el cope" (ossia lo accoppo), "stranieri di merda", ed altre frasi offensive (v. somm. inf. [redacted], all. 11 alla informativa della Digos; somm. inf. [redacted], all. 12; somm. inf. [redacted] [redacted], all. 16; somm. inf. [redacted], all. 17; si vedano anche le somm. inf. - f. 38 - rese da [redacted], dipendente del ristorante [redacted], sito in San Marco, nei pressi della Piazzetta dei Leoncini, il quale vide un individuo che raggiungeva un gruppo di una decina di persone, indossanti maglietta verde e con in mano delle bandiere, pronunciando ad alta voce la frase: "è un rumeno di merda"); quindi una parte di quel gruppetto - quattro/cinque persone, secondo alcune testimonianze (v. somm. inf. [redacted], all. 7; somm. inf. [redacted] [redacted], all. 16; somm. inf. [redacted], all. 17), sette/otto secondo altre (v. somm. inf. [redacted] [redacted], all. 8) - si staccava dagli altri e seguiva il compagno ferito; il gruppetto, che andava in cerca del rumeno, con chiaro intento aggressivo, sbagliando faceva irruzione nel ristorante Do Forni (v. somm. inf. [redacted], all. 17); quindi, compreso che in quel locale non lavorava alcun rumeno, si allontanava, e poco dopo irrompeva nel ristorante "[redacted]"; il [redacted] urlando "dov'è

l'albanese di merda?" e, insieme agli altri, "stranieri di merda, vi ammazziamo tutti"; appena vedeva l'albanese cercava di colpirlo con una sedia; interveniva in difesa del collega il cameriere algerino ~~M. B.~~ il quale, nel tentativo di fermare l'assalitore, veniva colpito con la sedia alla spalla sinistra; entravano nel locale altri individui al seguito del ~~V.~~, uno dei quali lanciava in direzione del ~~M.~~ una sedia che andava a colpire il ~~M.~~ in volto; il locale veniva messo a soqquadro; l'albanese, compreso di essere il bersaglio del gruppetto, fuggiva rifugiandosi nella cella frigorifero del magazzino ubicato nella vicina corte, ma veniva raggiunto dal gruppo e picchiato, anche con oggetti metallici, in particolare una sbarra impugnata dal ~~V.~~ (v. verbale individuazione fotografica ~~M.~~, all. 29; verb. individuazione fotografica ~~D.~~ ~~G.~~, all. 31; verbale individuazione fotografica ~~M.~~, all. 32;); uno degli assalitori lo colpiva anche con un calcio al naso; l'albanese veniva lasciato a terra privo di sensi e sanguinante (v. dichiarazioni ~~M.~~ e ~~G.~~, di cui alla denuncia-querela, all. 1; verb. somm. inf. ~~D.~~, f. 39; verb. somm. inf. ~~G.~~, ff. 41-42;). E' in atti, e costituisce idoneo obiettivo riscontro alle dichiarazioni delle parti offese, referto medico relativo alle lesioni patite dal ~~M.~~ (ferite lacerocontuse al cuoio capelluto; escoriazioni in regione retroauricolare destra; contusioni alle braccia e alla spalla destra; ematomi ai polsi, al gomito destro e alla spalla destra; piccola ferita alla piramide nasale; escoriazioni al quarto dito mano sinistra, con prognosi di giorni trenta; v. all. 2 inf. Digos); nonché referto medico relativo alle lesioni patite dal ~~M.~~ (contusione in regione scapolare sinistra, coscia sinistra, escoriazione in regione lombare sinistra, escoriazione ed edema della mucosa labiale, con prognosi di giorni sette (v. all. 3).

All'esito dell'irruzione nel suo locale, completamente messo a soqquadro e danneggiato in alcuni tavoli, sedie e oggetti da cucina (si veda in proposito anche l'annotazione di servizio a f. 16, e le somm. inf. rese da ~~D.~~, f. 43), il proprietario ~~V.~~ riscontrava la sottrazione della sua giacca in pelle, che teneva appoggiata allo schienale di una sedia, contenente la somma di euro 2500,00, costituente l'incasso degli ultimi tre giorni, un anello d'oro con diamante, un orologio marca Seiko e una collana d'oro (v. verbale di querela 14.9.2009 e verbale

integrativo 16 settembre, f. 37). Non v'è dubbio, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese non solo dalle parti offese, ma anche da coloro che variamente ebbero modo di percepire l'atteggiamento aggressivo di quel gruppetto di leghisti che avrebbe fatto di lì a poco irruzione nel ristorante ██████████, che fu portata a compimento una vera e propria spedizione punitiva, ai danni principalmente di quel cameriere albanese che aveva osato, unitamente ad altri colleghi, opporsi alla condotta molesta del ████████ nei confronti delle due turiste sedute ad un tavolo, originandosi così un diverbio nel corso del quale il ████████ medesimo riportò una ferita alla tempia; il che evidentemente contribuì a determinare la reazione violenta del gruppo, vieppiù rafforzata da sentimenti di preconcetta ostilità e intolleranza nutriti nei confronti dei soggetti poi aggrediti, in quanto stranieri. Tale lettura della vicenda trova chiaro sostegno ancora una volta nelle numerose e convergenti dichiarazioni acquisite, a cominciare da quelle rese da ██████████ (v. verb. somm. inf. f. 44), proprietario di un negozio di vetri sito nelle vicinanze del ristorante teatro dei fatti, il quale ebbe modo di notare quel medesimo gruppo di leghisti, capeggiato da colui che sarebbe stato identificato nel ██████████ (v. informativa Digos, f. 60), intonare cori contro meridionali e musulmani, del tipo "noi non siamo napoletani", "i terroni fuori dai coglioni", "siamo cristiani odiamo i musulmani"; il deciso atteggiamento intollerante si era parallelamente manifestato nelle frasi offensive proferite, assai probabilmente dal ████████ all'indirizzo dei camerieri stranieri, dapprima allorquando loro si rivolgeva dicendo "dateci i permessi di soggiorno albanesi di merda", e poi, una volta allontanatosi dal locale, ma con la ferma intenzione di ritornare, allorché manifestava la sua animosità ai compagni che di lì a poco lo avrebbero immediatamente spalleggiato nell'aggressione, affermando "stranieri di merda" (v. somm. inf. ██████████, all. 16), "è un rumeno di merda" (v. somm. inf. ██████████, all. 7), "el cope" (v. somm. inf. ██████████, f. 44), per poi proseguire con gli stessi toni una volta fatta irruzione nel ristorante, allorché ancora una volta urlava "dov'è l'albanese di merda?" (v. dichiarazioni ████████, all. 1) e, unitamente agli altri, "stranieri di merda, vi ammazziamo tutti" (v. somm. inf. ██████████, all. 8); da tale contesto, nel quale l'azione violenta andava a collocarsi, traspare la finalità di odio etnico/nazionale, anche come finalità esterna della condotta, intesa

come l'idoneità, anche solo potenziale, a divenire esempio per altri, sì da generare ulteriori comportamenti discriminatori e/o di odio etnico/nazionale. Invero nel caso di specie, le affermazioni offensive del [REDACTED] e/o di altri del suo gruppo, lungi dal rimanere mere aberranti manifestazioni di pensiero, ebbero a tradursi in palese incitamento per il resto del gruppo ad agire violentemente, portando a compimento l'aggressione all'albanese [REDACTED], all'algerino [REDACTED], e la devastazione del locale dell'egiziano [REDACTED], condotte che, per le loro caratteristiche e per il contesto in cui si inquadravano, si presentavano come intenzionalmente dirette, o quantomeno potenzialmente idonee, a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il riprovevole sentimento di odio etnico/nazionale. Il che sostanzia la ratio dell'aggravante contestata ex art. 3 l. 205/93, anche secondo la più restrittiva interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. V, n. 44295/1995). Quanto alla partecipazione del [REDACTED], risulta pacificamente che egli facesse parte del gruppo di leghisti che dalla zona del Bergamasco erano giunti a Venezia per prendere parte alla tradizionale manifestazione della Lega Nord (la circostanza, del resto, è ammessa dallo stesso imputato); è anche provato che egli avesse raccolto l'incitamento del [REDACTED], aggregandosi al gruppetto di compagni animosamente diretti al ristorante [REDACTED], fra cui il [REDACTED] medesimo e il [REDACTED], in proposito sicura e attendibile è l'individuazione fotografica effettuata da [REDACTED], di cui all'allegato 32; costui ebbe modo di vedere chiaramente e per un congruo tempo quel gruppetto di leghisti diretto al ristorante [REDACTED], del resto lo stesso imputato, con dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma settimo, c.p.p., certamente utilizzabili in sede di rito abbreviato (v. verbale 22.10.2009, f. 346), ha ammesso di aver raccolto la richiesta del [REDACTED] il quale li aveva raggiunti di corsa, presentandosi col volto insanguinato e chiedendo di dargli una mano in quanto, a suo dire, era stato accoltellato da un ragazzo; giunto al locale il [REDACTED], lungi dal rimanervi immoto all'esterno, come dal medesimo affermato (v. verb. spontanee dichiarazioni cit; verbale somm. inf. [REDACTED], padre dell'imputato, f. 399), si spinse, unitamente ad altri compagni, fra cui [REDACTED], tale [REDACTED] ed altri, a circondare il cameriere albanese [REDACTED] quando costui si trovava sul retro del ristorante ove

aveva tentato di rifugiarsi; sul punto assolutamente chiare sono le sommarie informazioni rese da [REDACTED] (v. verbale a f. 400), soggetto intraneo al gruppo di leghisti proveniente dal Bergamasco, amico del [REDACTED], del [REDACTED], del [REDACTED] e di altri, che conosceva anche il [REDACTED] e che ebbe modo di vedere il parapiglia nel retro del locale e i soggetti coinvolti; le sue dichiarazioni appaiono lineari e narrano lo sviluppo della vicenda in modo armonico con le altre risultanze, sicché paiono connotate da sufficiente attendibilità. La complessiva condotta tenuta dal [REDACTED], il quale, ben comprendendo le intenzioni dell'amico [REDACTED] allorché questi, visibilmente ferito al volto, andava chiedendo man forte, dapprima lo seguì, e poi presenziò all'aggressione in danno del cameriere [REDACTED], contribuendo, unitamente ad altri del gruppo, a circondarlo, seppure tenendosi un po' più lontano degli altri (così ha riferito il [REDACTED]), fu oggettivamente idonea a rafforzare il proposito criminoso di coloro che materialmente agirono ai danni del [REDACTED] e del [REDACTED]; è evidente il maggior senso di sicurezza che la presenza dei compagni, [REDACTED] compreso, dovette infondere agli autori materiali dell'aggressione; il che integra certamente gli estremi della partecipazione criminosa. Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui al capo a), aggravati ai sensi dell'art. 3 l. 205/93, e dall'uso di arma. A diversa conclusione deve giungersi quanto ai reati di cui al capo b), certamente sussistenti, sulla base delle sicure evidenze probatorie sopra richiamate, ma non attribuibili al [REDACTED], non emerge a suo carico prova alcuna di partecipazione materiale; neppure sotto l'aspetto della partecipazione morale è possibile attribuirgli una qualche responsabilità; sotto tale ultimo profilo va osservato che, alla luce della sequenza degli accadimenti pregressi alla devastazione del ristorante "[REDACTED]", noti anche al [REDACTED] apparivano ragionevolmente prevedibili soltanto azioni violente dirette nei confronti di colui o coloro che avevano ferito il compagno [REDACTED], ma non certo dolosi atti di danneggiamento o furti all'interno del locale medesimo. L'imputato va pertanto mandato assolto dai reati di cui al capo b) per non aver commesso il fatto.

Va a questo punto determinata la pena. Al prevenuto possono essere concesse le attenuanti generiche in ragione del ruolo marginale avuto nell'aggressione, dell'assenza di precedenti penali, e



delle sue condizioni di salute, in quanto affetto da epilessia e lieve insufficienza mentale (v. documentazione prodotta dalla difesa allegata alla memoria difensiva). Il giudizio di comparazione con l'aggravante di cui all' art. 585, commi primo e secondo n. 2 c.p. (uso dell'arma) non può spingersi oltre l'equivalenza in ragione della gravità e odiosità dei fatti. I reati, assolutamente omogenei, ai danni del ~~.....~~ e del ~~.....~~, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa una pena di anni uno e mesi sei di reclusione, così determinata: pena-base anni uno di reclusione, aumentata di mesi sei ex art. 3 l. 205/93, si da giungere ad anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione ex art. 62 bis c.p. (riduzione che si ritiene vada comunque effettuata sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente all'aggravante), aumentata di mesi sei di reclusione ex art. 81 cpv. c.p., si da giungere nuovamente ad anni uno e mesi sei di reclusione; per effetto della diminuzione del rito tale pena si riduce ad anni uno di reclusione. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. L'imputato, siccome incensurato, appare meritevole della sospensione condizionale della pena.

Va infine pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, ~~.....~~, ~~.....~~ e A.S.G.I. Le illecite condotte di cui al capo a) per loro natura hanno indubbiamente cagionato alle due parti offese, attinte nella loro integrità fisica e psicologica, danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico, nonché danno morale, quale sofferenza psichica direttamente connessa all'aggressione patita; si configurano anche danni di ordine patrimoniale (spese mediche), come provato dalla difesa di ~~.....~~, e come è altamente verosimile anche per ~~.....~~; non è possibile in questa sede giungere ad una precisa quantificazione di tali danni, sicché le parti vanno rimesse davanti al giudice civile. Peraltro, in ragione della odiosità dei fatti, che richiede un immediato ristoro, può essere loro accordata una provvisoria, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 4000,00 per ciascuna parte. Quanto ad A.S.G.I., compromessa nel suo diritto di personalità dalle illecite condotte di cui al capo



a) in quanto determinate da motivi di odio etnico/razziale, sussiste danno non patrimoniale che può essere quantificato in via equitativa e definitiva in euro 500,00.

L'imputato va infine condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili, spese che si liquidano in euro 861,75 per A.S.G.I. (euro 766,00 a titolo di onorari ed euro 95,75 quale rimborso forfetario sulle spese generali), euro 1376,43 per ~~Luigi Ferrin~~ (euro 1223,50 a titolo di onorari ed euro 152,93 a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali), euro 1423,12 per ~~Maria Domenica~~ (euro 1265,00 a titolo di onorari ed euro 158,12 a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali), in tal modo opportunamente riducendosi, in quanto eccessive, le richieste di cui alle prodotte note-spese, oltre IVA e CAP come per legge.

Va infine disposto il dissequestro e la restituzione al ~~Luigi Ferrin~~ dei beni di cui al verbale di sequestro 22.10.2009 trattandosi di capi di abbigliamento e accessori (maglietta con simboli leghisti, zaino e foulard) che, quantunque ideologicamente contrassegnati, non appaiono in rapporto di necessaria strumentalità con i reati commessi.

P. Q. M.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara ~~Luigi Ferrin~~ colpevole dei reati di cui al capo a), unificati sotto il vincolo della continuazione e, operato un aumento ex art. 3 l. 205/93, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 585, commi primo e secondo n. 2 c.p., e valutata la riduzione del rito, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Condanna ~~Luigi Ferrin~~ al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, ~~Luigi Ferrin~~ e ~~Maria Domenica~~, rimettendo tali parti davanti al giudice civile; condanna ~~Luigi Ferrin~~ al pagamento in favore di tali parti di una provvisoria nella misura di euro 4000,00 ciascuna; condanna altresì ~~Luigi Ferrin~~ al risarcimento del danno in favore della parte civile A.S.G.I., nella misura di euro 500,00; lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali sostenute da tali

parti civili, spese che si liquidano in complessivi euro 861,75 per A.S.G.I., in euro 1376,43 per ~~Duca~~
~~Enin~~ e in euro 1423,12 per ~~Enin~~, oltre IVA e CAP come per legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve ~~Duca~~ dai reati di cui al capo b) per non aver commesso il fatto.

Dispone il dissequestro dei beni di cui al verbale 22.10.2009, f. 344, e la restituzione all'avente
diritto ~~Duca~~

Motivazione differita al sessantesimo giorno.

Venezia, 17.12.2010

il Giudice

Benito De Luca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, il 10 GEN 2011
CANCELLIERE CI
DOTT.SSA ANSELMI SILVANA

nota d'ufficio:

proprio appello fallito.
CIATARA - difensore di
~~Enin~~ - mediante
deposto spedito in cancelleria
in data 31-3-11

VC, 31-3-11

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Michela Cristofari